

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 30-11-2017

OGGETTO: Addizionale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2018.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Trenta del mese di Novembre alle ore 18:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
CASTELLINI DELIA MARIA BONI DAVIDE ANDREOLI ANDREA BOSCHETTI MARIA GRAZIA SGANZERLA ALICE COZZAGLIO ELISA GAETARELLI FABIO CIVIERI VIRNA CAPUCCINI GIULIANA ELENA PAOLO	RIGHETTINI ROBERTO
Presenti: 10	Assenti: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **FABRIS EDI**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **SGANZERLA ALICE**, nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 40/C.C. del 30-11-2017

OGGETTO: Addizionale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

Premesso che nel Comune di Toscolano Maderno è stata istituita, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, con applicazione dell'aliquota dello 0,8 per cento (0,8%) con la previsione di una fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00;

Richiamata la propria deliberazione di C.C. n.41 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF e le aliquote e l'esenzione;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2015 e la n. 69 del 28/12/2015 con le quali sono state confermate, sia le aliquote che la detrazione previste per gli anni 2015 e 2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2016 con la quale, è stata ridotta di un punto, compatibilmente con il piano di riequilibrio, l'addizionale comunale per l'anno 2017, dallo 0,8% allo 0,7%, lasciando invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attributi alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

COPIA

Visto l'articolo 10 del disegno di legge di bilancio per il 2017 (AC 4167-bis) il quale ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dal suddetto articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

Visto l'articolo 6 del disegno di legge di bilancio per il 2018 (presentato il 29 ottobre 2017 ed in corso di approvazione) il quale proroga a tutto il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale continuare nell'opera di riduzione della pressione fiscale a carico della cittadinanza, compatibilmente con il rispetto del Piano di Riequilibrio adottato;

Ritenuto di ridurre ulteriormente di un punto l'addizionale comunale per l'anno 2018, dallo 0,7% allo 0,6%, lasciando invariata la fascia di esenzione per redditi non superiori a 20.000,00 euro;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 17.10.2017 con la quale sono state approvate aliquote e tariffe per imposte, tasse e canoni di tributi comunali, per l'anno 2018;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 17.10.2017, immediatamente eseguibile;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;

Uditi gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente;

COPIA

Con voti favorevoli n° 8 (otto), contrari n° 2 (due: Elena-Capuccini), nessuno astenuto resi da n° 10 (dieci) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA

- 1) di stabilire per l'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella seguente misura: 0,6% (0,6 per cento);
- 2) di confermare, per l'anno 2018, la soglia di esenzione per la fascia di reddito fino a 20.000,00 euro introdotta negli anni precedenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to Dott.ssa FABRIS EDI)

IL PRESIDENTE (F.to SGANZERLA ALICE)



PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 40/C.C. del 30-11-2017

OGGETTO: Addizionale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dichiara che la presente proposta di deliberazione:

	T 77			1 '()	4 1 11 1				
ı	XΙ	necessita di	narere di	regolarita	contabile in a	nuanto la	Stessa com	norta oneri	a carico dell'ente
ı	∡ x	necessita ai	parcic ai	regolarita	CONTRADIC III	quarito ia	Stessa com	porta orieri	a carroo acri crite

[] non necessita di parere di regolarità contabile in quanto, dall'istruttoria svolta dal sottoscritto Responsabile del servizio proponente, la stessa non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, nei confronti della situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA (F.to VENTURINI NADIA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, esprime il seguente parere, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

[X]] FAVOREVOLE				
[]	NON FAVOREVOL	E			
	NON DOVUTO IN NEI CONFRONTI DELL'ENTE.			•	

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA (F.to VENTURINI NADIA)



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 40/C.C. del 30-11-2017

OGGETTO: Addizionale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione per l'anno 2018.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, 11-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to Dott.ssa Edi FABRIS)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente delibera	azione è divenuta esecutiva ad	d ogni effetto ai	sensi dell'art. 134
del D. Lgs. n. 267/2000 in data _	, i	n quanto sono	decorsi 10 (dieci
giorni dalla pubblicazione di copia	della stessa all'albo pretorio de	el Comune di T	oscolano Maderno
(art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18	agosto 2000, n. 267).		

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to Dott.ssa Edi FABRIS)